

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

DIRITTI SOCIALI

PATRONATO
INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA

Periodico Inac - Anno X n. 1 - MARZO 2014 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 c. 1 Aut. GIPA/C/FI/2011 - costo copia € 0,20, costo abb. annuale € 0,50

“Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è dargli fiducia”(*)

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730
DAI FIDUCIA AL CAF CIA**

(*) E. Hemingway

**L'Inps non
invia i CUD**

L'Associazione Pensionati Cia, il patronato INAC
ed il CAF Cia al servizio dei contribuenti

Se non ci pensa l'Inps, ci pensiamo NOI! Dallo scorso anno gli Istituti previdenziali non inviano più ai contribuenti il modello cartaceo di certificazione dei redditi percepiti nell'anno precedente (CUD), e la “busta paga” del pensionato (O-BisM, il modello di certificazione degli importi di pensione erogati nel corso dell'anno). Oltre ai pensionati sono interessati da questa disposizione tutti i soggetti che hanno percepito dall'Inps nel corso del 2013, le indennità che devono essere dichiarate in dichiarazione dei redditi, o rilevanti ai fini ISEE, ad esempio: le indennità di maternità, le disoccupazioni, la mobilità, ecc. Per poter ottenere i suddetti modelli, il contribuente può rivolgersi ad uno degli uffici indicati a pagina 8. Il CUD può essere richiesto anche da una persona diversa dal titolare di pensione, indennità di disoccupazione, ecc., che dovrà esibire il proprio documento identificativo, la fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato e la delega da quest'ultimo sottoscritta. **CT**

“Inac in piazza per Te 2014”

Gli ammortizzatori sociali per chi ha perso il lavoro

L'ottava edizione di “Inac in Piazza per Te”, appuntamento annuale che il patronato dedica a incontrare i cittadini, si svolgerà il 10 maggio prossimo in tutti i capoluoghi della penisola e avrà come tema specifico la crisi che attraversa il mondo del lavoro. Il tema della giornata sarà declinato principalmente dal punto di vista della tutela sociale per i disoccupati. Gli operatori dell'Inac, in linea con l'argomento della manifestazione - **ASPI e MINI ASPI: il patronato Inac in aiuto di chi ha perso il lavoro** -, spiegheranno ai cittadini i nuovi ammortizzatori sociali e le condizioni per ottenere le indennità economiche a sostegno del reddito. Negli stand allestiti nelle piazze, i cittadini riceveranno utili informazioni sui servizi previdenziali, fiscali e sociali offerti dall'Inac, dal Caf e dall'Associazione Pensionati, gli “specialisti dei servizi alle persone” del sistema Confederale.

Adele Lenarduzzi

I Diritti sociali perdono un grande amico

Di Corrado Franci direttore generale

Con la scomparsa di Libero Seghieri, il mondo dei Diritti sociali perde un sostenitore unico. Resta per il nostro Patronato l'impegno morale di continuare la sua opera.

Libero Seghieri: per i lettori un nome, per gli addetti ai lavori l'autore del libro “I DIRITTI SOCIALI DALLA A ALLA Z”. Per il patronato Inac il direttore storico della sua sede più significativa, quella di Lucca. Per me un amico ed un maestro, dal quale ho appreso, “rubato” idee per accrescere la mia professionalità e migliorare il mio contributo di idee e di scelte all'Inac ed al nostro giornale. Grazie anche alla sua disponibilità, a rendersi utile, ed a mettere a disposizione le sue conoscenze e la professionalità. Ora Libero non c'è più! Improvvisamente se ne è andato, creando un vuoto difficile da colmare e lasciandoci un'eredità professionale

importante, da tutelare e da mantenere viva. Nato professionalmente con l'Inac nel 1970, nel momento del riconoscimento ufficiale e da direttore provinciale di una piccola realtà, praticamente da solo, inizia a gestire le poche decine di pratiche che gli iscritti all'Alleanza dei contadini (ora Confederazione italiana agricoltori) gli affidano. Dimostra fin da subito grandi capacità organizzative e grande attenzione per i Diritti dei più deboli. Grazie ai tanti problemi risolti ai cittadini, al passaparola, al notiziario “Il patronato Inac”, da lui fondato e distribuito ormai da oltre 30 anni a tutti i residenti della provincia di Lucca, raggiunge risultati straordinari. Da direttore provinciale Inac costruisce la sede dell'Inac di Lucca, che, quando ormai pensionato ne lascia la direzione, conta 45 dipendenti e gestisce oltre 20mila pratiche all'anno. Questa è solo

una parte del suo lavoro, fatto di studi, confronto con la Pubblica amministrazione, contenzioso legale, pubblicazioni. Tutto con un unico scopo: affermare, difendere i Diritti sociali. Di fronte alla sua prematura scomparsa, la redazione di DirittiSociali esprime vicinanza alla sua famiglia ed apprezzamento al figlio Dario, che da funzionario del patronato Inac, si è fatto carico di proseguire il lavoro di aggiornamento annuale della sua pubblicazione più importante, consentendo a noi addetti ai lavori, di poter contare ancora su un manuale straordinario.

Ricordando Libero, tutto l'Inac si impegna a proseguire l'opera di tutela dei diritti in cui lui ha creduto con determinazione. Personalmente voglio rendergli onore nel mondo più semplice con cui si onora una persona seria, operosa, semplice: **ciao Libero....**

Modelli RED e dichiarazioni di responsabilità

La scadenza del 30 giugno non avrà deroghe!!!

Nelle prossime settimane i pensionati dovranno attivarsi per inviare all'Inps la situazione reddituale del 2013. Non tutti i pensionati sono interessati: sono esclusi i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico, a meno che nella pensione

vengano erogate delle provvidenze economiche legate a redditi fiscalmente ininfluenti. Gli invalidi civili, i titolari di indennità di accompagnamento ed i titolari di pensioni od assegni sociali dovranno inviare anche la dichiarazione di responsabilità inerente le

condizioni di permanenza dello stato di inabilità non assistita in strutture sanitarie convenzionate con il SSN. Il CAF Cia ed il patronato INAC offrono il servizio gratuito agli interessati. I recapiti sono a pagina 8.

(I recapiti a pagina 8)

La nuova ISEE

La rivoluzione del “riccometro”

Dal prossimo luglio nuove regole anche per chi ha già la certificazione in corso di validità. Presso il CAF Cia tutte le informazioni e l'assistenza per la richiesta della nuova certificazione.

(I recapiti a pagina 8)

Pensioni 2014 - Il panorama dei requisiti per la pensione

A pagina 3 le tabelle riepilogative dei requisiti pensionistici per il collocamento in pensione nel 2014. Vuoi avere informazioni dettagliate su quando andrai in pensione ed a quanto ammonterà l'importo? **Rivolgiti all'INAC!!! Consulenza gratuita e professionale!!!**

(I recapiti a pagina 8)

MEDIA
Partner nella Comunicazione
Partner di Posteitaliane

MEDIA - Edit MEDIA - Mailing
MEDIA - Card & Fidelity
MEDIA - Ricerche di Mercato

**TUTTO PER LA
COMUNICAZIONE**

Media Srl - Via Lombarda, 72 - 59015 Comeana Carmignano (PO)
Tel +39 055 8716803 - Fax +39 055 8716805 - www.mediaservizi.net - contattaci@mediaservizi.net



Gestione Separata

Le aliquote contributive per il 2014

La legge di stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive per alcune categorie di lavoratori iscritte alla gestione separata Inps. Per i titolari di partita Iva che non risultano assicurati in altre forme pensionistiche obbligatorie, né titolari di pensione diretta l'aliquota per la contribuzione rimane al 27,72%. I non titolari di partita Iva che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né titolari di pensione diretta l'aliquota nel 2014 hanno un'aliquota del 28,72%.

I soggetti assicurati obbligatoriamente ad un fondo di previdenza ed i titolari di pensione

diretta scontano il 22%. La contribuzione dovuta dai lavoratori non pensionati e dai non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria hanno un aumento dello 0,72 dovuta al finanziamento per le prestazioni a sostegno del reddito: gli assegni per il nucleo familiare, le indennità per maternità, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. Per quanto riguarda il calcolo per l'accredito contributivo il massimale del reddito per il 2014 è pari a € 100.123; il minimale per avere diritto alla pensione su 12 mesi di contributi è fissato a € 15.516.

DZ



Salvaguardati

Nuovi chiarimenti dall'Inps

Con un recente messaggio l'Inps è intervenuto di nuovo a disciplinare i soggetti salvaguardati appartenenti alla categoria dei proscrittori volontari. Riepiloghiamo quali sono i contribuenti potenzialmente beneficiari di questo contingente, che dovevano presentare la domanda di istanza per accesso alla salvaguardia entro il 25 settembre 2013:

- poteva far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011,
- aveva svolto successivamente al 4 dicembre 2011, attività di lavoro e dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari non sia scaturito un reddito superiore a € 7.500 annui;
- aveva perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili ad ottenere la decorrenza della pensione secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011;

- lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi se il rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012.

I soggetti che hanno già ricevuto la certificazione di proscrittori volontari, non devono presentare ulteriore istanza, la stessa è sufficiente per rientrare nella salvaguardia. Quei soggetti che non hanno ricevuto la lettera di certificazione del suddetto diritto, possono comunque essere valutati nella casistica dei lavoratori cessati, purché in presenza del provvedimento di accoglimento da parte dell'Ispettorato del lavoro, e nel rispetto dei requisiti di legge per avere diritto alla salvaguardia stessa. Dopo l'esito della verifica da parte delle strutture territoriali dell'Istituto, lo stesso provvederà all'inserimento di questi soggetti tra i beneficiari della salvaguardia.

DZ

Eredi del pensionato deceduto

On line la domanda dei ratei non riscossi

Non è ancora concluso il percorso dell'Inps per informatizzare tutti i servizi indirizzati ai cittadini. Una delle ultime novità riguarda la messa in linea della procedura telematica riservata agli eredi del pensionato per richiedere i ratei di pensione maturati e non riscossi. Un altro passo in avanti verso il completamento dei servizi on line dell'Istituto messi a disposizione dei cittadini, delle istituzioni e dei patronati. **Adele Lenarduzzi**

Le donne anticipano la pensione

Il calcolo contributivo può essere molto vantaggioso

Fino al 31 dicembre 2015 le donne che scelgono la pensione calcolata con il sistema contributivo, possono andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età se dipendenti, o 58 anni e 3 mesi se autonome. Le lavoratrici che intendono avvalersi di questa possibilità, devono però fare i conti (è proprio il caso di dirlo), con una penalizzazione dell'importo di pensione. Questa disciplina

si applica alle pensioni con decorrenza entro il 31.12.2015 pertanto, si applica la "finestra mobile", che posticipa la decorrenza della pensione rispetto alla data di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi devono essere raggiunti entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, entro il 31 maggio 2014 per le autonome.

Adele Lenarduzzi

Assegno al nucleo familiare

Nuovi beneficiari per l'assegno dei comuni

L'assegno al nucleo familiare erogato dai comuni è una prestazione a sostegno del reddito concessa ai nuclei familiari composti da almeno 3 figli minorenni e con un determinato valore ISE. Una recente disposizione di legge apre la possibilità di ottenere la prestazione oltre che ai cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti in Italia, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e ai familiari dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e dei soggiornanti di lungo periodo, non aventi la cittadinanza di uno stato membro ma titolari del diritto di soggiorno. La domanda va presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno al nucleo familiare. **Adele Lenarduzzi**

Artigiani e commercianti

Stop alla carta per gli avvisi di pagamento

Gli iscritti alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti, non ricevono più per via postale gli avvisi di pagamento e il modello F24 per il versamento dei contributi. I modelli sono disponibili, esclusivamente on line nel sito dell'Inps, all'interno del Cassetto Previdenziale a loro dedicato. Nel 2014 i contributi dovuti dalle suddette categorie corrispondono al 22,20% del reddito minimo annuo stabilito in € 15.516,00. In aggiunta, è dovuto un contributo mensile per le prestazioni di maternità pari a € 0,62 al mese. Per la sola categoria dei commercianti,

è prevista, inoltre, un'aliquota aggiuntiva di 0,09% quale contributo per l'indennizzo alla cessazione dell'attività commerciale. Ai contributi calcolati sul reddito minimo, vanno aggiunti quelli dovuti sui redditi d'impresa eccedenti il minimale.

Le quattro rate di contributi calcolati sul minimale devono essere versate entro il 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre e 16 febbraio 2015. Quelli dovuti sulla parte eccedente il minimale, sono dovuti entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Adele Lenarduzzi

Importi delle pensioni per il 2014

Rivalutazione diversificata in base all'importo

È dell'1,2% l'aumento delle pensioni previsto per il 2014, calcolato in base all'andamento del costo della vita.

La legge dispone che tale aumento (perequazione automatica) deve essere corrisposto in modo diversificato, in relazione all'importo della pensione:

- 1,2% sulle pensioni di importo fino a € 1.486,29;
- 1,08% sulle quote di pensione oltre € 1.486,29 e fino a € 1.981,72;
- 0,90% sulle quote di pensione superiori a € 1.981,72 e fino a € 2.477,15;
- 0,60% sulle quote di pensione superiori a € 2.477,15 e fino a € 2.972,58;
- oltre € 2.972,58 è previsto un importo fisso di aumento pari a € 17,84.

Solo per l'anno 2014, alle quote di pensione che superano € 3.008,28, non sarà applicato alcun aumento.

Adele Lenarduzzi

Nuovo Isee

Molte le novità

L'Isee viene completamente riformato. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, meglio conosciuto come "riccometro", è un parametro utilizzato per erogare indennità ed agevolazioni tariffarie dedicate ai soggetti con redditi bassi o condizioni sociali particolari. In base all'Isee familiare, per esempio, è possibile usufruire di una tariffa agevolata per la mensa scolastica, per asili nido, servizi scolastici e universitari ma anche per servizi sociosanitari, utenze e altro. Il nuovo Isee dovrebbe entrare in vigore nei primi giorni

del mese di giugno. La più importante novità riguarda i dati con cui dovrà essere compilata la richiesta: solo in parte potranno essere autodichiarati dall'interessato, mentre i dati fiscali rilevanti saranno compilati direttamente dalla Pubblica amministrazione, accedendo alle banche dati di Inps e Agenzia delle entrate. Altra novità di rilievo riguarda chi dovesse perdere il posto di lavoro. In questa ipotesi l'interessato potrà richiedere un nuovo Isee, cosiddetto "Isee corrente", attestante la situazione creatasi. La nuova Isee si differen-

zierà sulla base del tipo di prestazione richiesta dal contribuente. Sono state individuate tre categorie di prestazione che potrebbero dar luogo ad Isee differenti: le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; quelle agevolate per i minorenni figli di genitori non conviventi; quelle per il diritto allo studio universitario. Importanti novità anche sui redditi da considerare nel calcolo complessivo: a differenza del passato vi rientreranno tutti i redditi anche quelli fiscalmente esenti, come gli assegni familiari, le pensioni di

invalidità, le indennità di accompagnamento e tutti i sussidi erogati dalla Pubblica Amministrazione. Per il reddito delle famiglie con persone disabili, vengono introdotte franchigie differenziate sulla base del grado di inabilità. La deduzione minima sarà di € 4mila per le disabilità considerate "medie", che salgono a € 5.500 per quelle "gravi" fino ad arrivare a € 7mila in caso di persone non autosufficienti. Queste somme vengono maggiorate rispettivamente a € 5.500, € 7.500 e € 9.500 se il disabile è minorenne. **Claudio Superchi**

In pensione nel 2014

Chi può andarci: i requisiti di Lucia Ciccaglione

Di seguito riepiloghiamo una sintesi dei requisiti di accesso alla pensione, stabiliti per il 2014. Per agevolare l'individuazione delle diverse casistiche riportiamo delle tabelle illustrative. A margine, alcune misure specifiche per le donne.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Sono interessati i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di almeno 20 anni. In aggiunta ai contributi, i lavoratori devono avere i seguenti requisiti anagrafici:

Donne	Dipendenti del settore privato	63 anni e 9 mesi
	Autonome e gestione separata	64 anni e 9 mesi
	Dipendenti settore pubblico	66 anni e 3 mesi
Uomini	Dipendenti privati, pubblici, autonomi, e in gestione separata	66 anni e 3 mesi

I lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, possono andare in pensione di vecchiaia se hanno almeno 20 anni di contributi, rispettano i requisiti anagrafici, ed al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia), la pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi tabella di cui sopra);
b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva", con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall'importo della pensione. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato di 3 mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita e potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

Personale viaggiante ex Fondo ET- senza perdita del titolo abilitante alla guida

Donne	55 anni e 3 mesi	20 anni di contributi
Uomini	60 anni e 3 mesi	

Pensione di vecchiaia del Fondo volo con contributi solo dal 1996

L'età per accedere alla pensione nel Fondo volo varia a seconda degli anni di iscrizione al Fondo, che vanno da un minimo di 5 ad un massimo di 25 anni. In base agli anni di iscrizione l'età anagrafica per le donne va da 58 anni e 3 mesi, a 70 anni e 3 mesi; per gli uomini, da 61 anni e 3 mesi a 70 anni e 3 mesi.

Fondo clero

Uomini e donne	68 anni di età	20 anni di contributi
----------------	----------------	-----------------------

PENSIONE ANTICIPATA

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Requisito contributivo per tutti i fondi o gestioni previdenziali

Uomini	Età 42 anni e 6 mesi
Donne	Età 41 anni e 6 mesi

Pensione anticipata lavori usuranti

Lavoratori dipendenti	Età	Contributi
	61 anni e 3 mesi	36
	62 anni e 3 mesi	35
Lavoratori autonomi	62 anni e 3 mesi	36
	63 anni e 3 mesi	35

Lavoratori notturni con almeno 78 notti lavorate nell'anno

Lavoratori dipendenti	Età	Contributi
	61 anni e 3 mesi	36
	62 anni e 3 mesi	35
Lavoratori autonomi	62 anni e 3 mesi	36
	63 anni e 3 mesi	35

Lavoratori notturni da 64 a 71 notti lavorate nell'anno

Lavoratori dipendenti	Età	Contributi
	63 anni e 3 mesi	36
	64 anni e 3 mesi	35
Lavoratori autonomi	64 anni e 3 mesi	36
	65 anni e 3 mesi	35

Lavoratori notturni da 72 a 77 notti lavorate nell'anno

Lavoratori dipendenti	Età	Contributi
	62 anni e 3 mesi	36
	63 anni e 3 mesi	35
Lavoratori autonomi	63 anni e 3 mesi	36
	64 anni e 3 mesi	35

Assegno sociale requisiti

Uomini e donne	Età 65 anni e 3 mesi
----------------	----------------------

Misure specifiche per le donne
Anticipo dell'età pensionabile per le lavoratrici madri. L'ordinamento previdenziale riconosce alle lavoratrici madri un anticipo, rispetto all'età pensionabile, per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo pari a 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, la lavoratrice può ottenere una pensione di importo più elevato in caso di uno o due figli, oppure in caso di tre o più figli. Nel primo caso l'aumento oscilla intorno al 3,5%, nel secondo raddoppia.

L'opzione del contributivo per le donne.
Fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono andare in pensione con almeno 57 anni di età se lavoratrici dipendenti e 58 se autonome. La pensione viene liquidata con il sistema di calcolo contributivo, e si applicano le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome.

Accredito figurativo e riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

A domanda dell'interessata, possono essere accreditati i contributi figurativi per la durata corrispondente a quella dell'astensione obbligatoria, e riscattati quelli per maternità facoltativa, per i periodi di maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro. Questo indipendentemente dal periodo temporale in cui si è verificato l'evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. L'unica condizione da rispettare dalla lavoratrice, è il possesso di almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.

Cassetto previdenziale Consultabili i pagamenti dei trattamenti di disoccupazione

L'Inps incrementa i servizi telematici ai cittadini. In particolare il "Cassetto previdenziale del cittadino" è stato integrato con una nuova funzionalità, che permette la consultazione del dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione (indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl, indennità di disoccupazione agricola, mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria ecc). La funzionalità è possibile a tutti i cittadini provvisti delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Inps. Gli stessi dati possono essere reperiti dagli interessati presso il patronato INAC.

CT

Buoni lavoro Semplificazione nelle comunicazioni all'Inail

Con una recente circolare l'Inail ha comunicato che tutte le comunicazioni di inizio attività e le variazioni inerenti i rapporti di lavoro accessorio (voucher o buoni lavoro), devono essere effettuate

direttamente all'Inps in modalità telematica, indipendentemente dalla modalità di acquisizione dei buoni. Dalla stessa data, quindi, le comunicazioni di inizio attività relative all'impiego dei voucher

cartacei distribuiti dall'Inps, contenenti i dati dell'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione), ed i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere

effettuate esclusivamente on line, tramite i canali già previsti per i voucher acquistati da tabaccai, uffici postali e Banche autorizzate. Non è più dovuta la comunicazione all'Inail. CT

Pensione anticipata Aggiornati i contributi validi ad evitare la penalizzazione

La pensione anticipata prevede una penalizzazione dell'importo qualora, in presenza del requisito contributivo richiesto, il contribuente non ha compiuto 62 anni di età. Tuttavia, fino a tutto il 2017, tale penalizzazione non viene applicata nel caso in cui, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo minimo (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini), si utilizzi la contribuzione espressamente prevista dalla legge. L'elenco dei contributi validi è stato recentemente integrato. I contributi utili ad evitare la penalizzazione sono quelli derivanti da: rapporto di lavoro effettivo, infortunio, malattia, cassa in-

tegrazione ordinaria, servizio militare di leva, riscatto dei periodi lavorativi scoperti da contribuzione, congedi per donazione di sangue o emoderivati, periodi di congedo parentale di maternità e paternità, permessi art. 33 legge 104/1992. **Purtroppo, a tutt'oggi permangono molti dubbi sull'effettiva utilizzabilità di alcuni contributi tra quelli elencati, nelle variabili che li caratterizzano, quali ad esempio, quelli derivanti dalla maternità facoltativa e quella riconosciuta figurativamente su domanda dell'interessata in quanto l'evento si è verificato fuori dal rapporto di lavoro. CT**

Errore dell'Istituto previdenziale Risponde l'Istituto quando sbaglia i conteggi delle pensioni

Un importante punto a favore del contribuente in lite con gli istituti previdenziali! Con una recente sentenza la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ha stabilito che il lavoratore previdenzialmente assicurato non è tenuto alla verifica dei propri dati contributivi. Tale responsabilità è riconosciuta all'Istituto previdenziale pubblico o privato che deve pertanto monitorare e controllare la posizione contributiva del

lavoratore. Nella situazione in esame, la Cassazione ha stabilito che la Cassa previdenziale a cui era iscritto un libero professionista, deve rifondere i danni subiti dalla vedova dello stesso professionista, titolare della pensione di reversibilità, in quanto ha fornito dati errati sull'anzianità contributiva dell'iscritto, creando così false aspettative pensionistiche.

Claudio Superchi



Legge di stabilità 2014

Le novità fiscali

(di Barbara Di Vetta)

Di seguito riportiamo le novità fiscali emanate dal parlamento con la Legge di Stabilità per il 2014. Molte delle misure che seguono probabilmente verranno modificate dal Governo in carica al momento di andare in stampa

Nuove detrazioni per lavoro dipendente

Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente previste dal Testo unico sulle imposte sul reddito consentono ai lavoratori, anche con contratto a progetto e altri assimilati, di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito. La legge di Stabilità 2014 introduce un nuovo sistema di attribuzione delle detrazioni fiscali, che cambia l'impatto in busta paga. Dal 1° gennaio 2014 è previsto:

- l'aumento su base annua delle detrazioni Irpef per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da € 1.840 a € 1.880, se il reddito complessivo del lavoratore non supera 8 mila euro;
- € 978, aumentata del prodotto tra € 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 28mila, diminuito del reddito complessivo, e € 20mila, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8mila ma non a € 28mila; € 978, se il reddito complessivo è superiore a € 28mila ma non a € 55mila.
- la cancellazione di una detrazione aggiuntiva se il reddito complessivo si collocava tra i € 23mila e € 28.000.

Proroga della detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica

L'agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:

- 65% se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015;
- 50% per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30

giugno 2016.

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Proroga della detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia

La detrazione è riconosciuta, con il tetto massimo di € 96mila, nella misura del:

- 50% per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014;
- 40% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura del 36%, con il limite di spesa di € 48mila. La detrazione per gli interventi finalizzati all'adozioni di misure antisismiche attivate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del:

- 65% per le spese sostenute nel periodo compreso tra 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014;
- 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Proroga della detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

La detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, rientranti nella categoria energetica A+ ed A per i forni, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, è stata prorogata al 31 dicembre 2014. L'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 con il limite di spesa di € 10mila. L'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

La legge di stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevo-

lata è prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Il contribuente non riceverà alcuna comunicazione dall'Equitalia, per aderire dovrà quindi attivarsi per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata presso gli sportelli Equitalia.

Rientrano nell'agevolazione, per esempio, l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche altre entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Il debito può essere estinto mediante il pagamento in un'unica soluzione del debito residuo (al netto degli interessi non dovuti), dell'aggio, delle spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate. Non si pagheranno gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro 60 giorni, e il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Il termine entro il quale effettuare il pagamento è stato prorogato al 31 marzo 2014. Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli di Equitalia o presso gli uffici postali mediante bollettino F35.

Le novità sulla tassazione della casa

La tassazione sulla casa non trova pace. La legge di Stabilità ha "sostituito" l'Imu con la Iuc, l'Imposta Unica sulla Casa. La Iuc si compone di tre elementi: l'Imu, la Tasi (tassa sui rifiuti) e la Tari (Tassa servizi comunali). Le novità riguardanti l'IMU, in vigore dal 2014 sono:

- l'abolizione dell'Imu sull'abitazione principale, a condizione che l'immobile non sia catastalmente classificato in A/1, A/8 e A/9;
- il pagamento dell'Imu sulle seconde case, in tal caso è il Comune che stabilisce le aliquote, che non potranno superare il 10,6 per mille;
- dal 2014 non è più dovuta l'Imu per i fabbricati rurali strumentali indipendentemente dalla loro ubicazione;
- nessuna sanzione e interesse in caso di insufficiente versamento dell'Imu 2013, se la differenza è corrisposta entro il 16 giugno prossimo.

La **Tari** è la nuova tassa che ha la finalità principale di coprire i costi per la raccolta dei rifiuti urbani. Il contribuente dovrà denunciare al Comune di ubicazione il possesso o la disponibilità dell'immobile, dopo di che il Comune provvederà a liquidare quanto dovuto dal contribuente. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenti o accessorie ai locali tassabili, quelle non operative, le aree comuni condominiali, l'immobile o le parti di immobile ove si formano prevalentemente o in maniera continuativa, rifiuti speciali per il cui smaltimento sono obbligati a provvedere i relativi produttori (a loro spese), a patto che ne dimostrino l'avvenuto regolare trattamento. Ai fini della dichiarazione Tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate per la ex Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), della ex Tariffa di igiene ambientale (Tial o Tia2), del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). Il Comune può disporre riduzioni tariffarie ed esenzioni, in caso di abitazione con unico occupante, abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno, per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

La **Tasi**. Rappresenta la vera novità. Il presupposto impositivo della Tasi è

il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini Imu, di aree scoperte e delle aree edificabili. Non sono soggette alla Tasi le aree scoperte pertinenti o accessorie ai locali soggetti al tributo, quelle non operative e le aree comuni condominiali. La Tasi è dovuta dai possessori o detentori delle unità immobiliari soggette. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti solidalmente all'adempimento: ad esempio, marito e moglie che possiedono l'immobile pagheranno la TASI congiuntamente. Se l'unità immobiliare è occupata dal comodatario o dall'affittuario, la Tasi è dovuta anche da questi ultimi, nella misura stabilita dal Comune, comunque compresa fra il 10% e il 30% del totale. La base imponibile è quella prevista per l'Imu, l'aliquota base è dell'1 per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ma può anche incrementare tale aliquota. Possono essere previste delle riduzioni che tengano conto anche della capacità contributiva della famiglia (Isee), ma anche per l'abitazione con unico occupante, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte, adibite ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno all'estero, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.



Nuovo modello RLI

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello RLI per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili". Il modello RLI è un modello "specializzato" in quanto riunisce tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliari prima inglobati all'interno del modello 69. Il suddetto modello sostituirà quindi l'attuale modello 69 esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti:

- richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del DL 78/10;
- esercizio o revoca dell'opzione per la cedolare secca;
- denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

Al RLI è possibile allegare copia del contratto e di eventuali ulteriori documenti, nonché pagare le imposte conseguenti alla registrazione (bollo ed imposta di registro). Dal primo è obbligatorio l'uso dell'invio telematico di tale modello. **Irene Mariotti**

Attestato di prestazione energetica

Le novità in tema di APE

La conversione in legge del decreto "Destinazione Italia" ha risolto le contraddizioni normative in tema di attestato di prestazione energetica (APE). E' stata infatti eliminata definitivamente la previsione di nullità degli atti in caso di violazione dell'obbligo di allegazione del contratto dell'APE. Ad

oggi, quindi, è previsto che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore

dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso

di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3mila a € 18mila; la sanzione da mille a € 4mila, è prevista per i contratti di locazione di singole unità immobiliari; se la durata della locazione non eccede tre anni, la sanzione è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di

uno dei suddetti contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate. E' possibile la sanatoria dei contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 ed il 24 dicembre 2013 eventualmente considerati nulli per la mancata allegazione dell'APE: tali atti non saranno nulli qualora le parti optino per il pagamento della sanzione di cui sopra ma solo se la nullità del contratto non è già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. **Irene Mariotti**



Riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni

Sono stati riaperti i termini per rideterminare il valore dei terreni edificabili ed agricoli e le partecipazioni possedute in società non quotate nei mercati regolamentati, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva. In caso di eventuale cessione di tali beni, il maggior valore attribuito sarà il riferimento per la determinazione di plusvalenze tassabili. Per accedere alla rivalutazione i suddetti beni devono essere possesso del contribuente al primo gennaio 2014. Entro il 30 giugno deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva (totale o la prima di tre rate di pari importo) del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate, del 2% per le partecipazioni non qualificate. **Irene Mariotti**

L'imposta di bollo sui prodotti finanziari

Da quest'anno l'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela inerenti i prodotti finanziari, passa dallo 0,15% allo 0,2%.

Viene eliminata la soglia minima dell'imposta di € 34,20 ed aumen-

tata, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la misura massima dell'imposta, da € 4.500 a € 14mila. Rimane invariata l'imposta di bollo sugli estratti conti bancari e postali, nonché sui libretti di risparmio anche postali, pari a €

34,20 se persona fisica (non dovuta se il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a € 5mila), € 100 se diverso da persona fisica.

Irene Mariotti

Contratti di locazione e obbligo di pagamento con mezzi diversi dai contanti

Tanto rumore per nulla!!!

Sono tante le novità che hanno caratterizzato l'inizio di questo 2014 per gli affittuari e proprietari di casa. Una novità su tutte, però, aveva attirato l'attenzione di molti cittadini. Nella legge di stabilità 2014 si sanciva il divieto dell'uso del contante per il pagamento delle locazioni abitative. Nessuna forma di eccezione, un'indicazione categorica che segue

le orme della normativa antiriciclaggio. Ora, grazie ad una nota del Dipartimento del Tesoro questo divieto viene completamente abolito. La nota interpretativa del Tesoro di fatto cancella la norma entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e che si era mostrata ancor più rigida dell'attuale normativa antiriciclaggio (231/07) che fissava l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, escludendo quindi il contante, per i soli importi eccedenti i mille euro. Per il Tesoro, quindi, i canoni di locazione di importo pari o inferiore a € 999,99 possono essere ancora pagati in contante, senza incappare nelle sanzioni previste dalla legge di stabilità. Per dimostrare l'avvenuto trasferimento del contante sarà sufficiente una prova documentale, comunque formata, purché chiara. In altre parole, basterà la vecchia semplice ricevuta corredata della marca da bollo di € 2. **Giampiero Piccarolo**

Ticket sanitario

Niente bollo sulle ricevute

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le ricevute di pagamento rilasciate a fronte del pagamento del cosiddetto Ticket sanitario, non devono essere assoggettate a bollo nella misura di € 2, anche nel caso in cui dovessero eccedere l'importo di € 77,47. L'Agenzia ha così voluto assimilare il pagamento del ticket a quello di un contributo obbligatorio che il cittadino è chiamato a versare per legge ai fini dell'ottenimento dell'assistenza sanitaria. **Giampiero Piccarolo**

Contributo di Solidarietà

E' stata prorogata per i prossimi 3 anni il contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l'importo di € 300mila lordi annui, la cui applicazione era stata originariamente stabilita nel periodo 2011/2013. Il contributo di solidarietà costituisce una imposta straordinaria, istituita per l'eccezionalità della situazione economica, distinta dall'ordinaria imposta sul reddito delle persone fisiche, come testimonia anche la deducibilità dell'importo dall'IRPEF. Ai fini della verifica del superamento del suddetto limite, rilevano anche i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per i quali è prevista l'applicazione di uno specifico contributo di solidarietà (perequazione) variabile dal 6 al 18% in relazione all'importo complessivo annuo lordo della pensione. In altri termini, il contributo di solidarietà interessa solo la parte di reddito complessivo, eccedente i € 300mila lordi annui, che trova capienza nei redditi di categoria diversa da quelli di lavoro dipendente già assoggettati a riduzione ovvero, al contributo di perequazione. **Giampiero Piccarolo**

Nuove regole per i rimborsi d'imposta superiori € 4mila

La legge di stabilità ha complicato non poco le regole sui rimborsi fiscali da modello 730: se un contribuente vanta un credito fiscale superiore a € 4mila, non gli arriverà più in busta paga ma verrà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate solo dopo che avrà verificato l'effettiva spettanza delle detrazioni fiscali per familiari a carico ed eventuali eccedenze di credito riportate dagli anni precedenti. I tempi di rimborso non saranno certamente brevi, considerato che l'Agenzia effettuerà i controlli entro sei mesi dalla data di scadenza per la trasmissione telematica della dichiarazione (il 30 giugno). Il termine ultimo per gli accertamenti sarà quindi il 30 dicembre e c'è da scommetterci che l'Agenzia li farà trascorre tutti quanti. I contribuenti che presentano il 730 che non contemplano la presenza di familiari a carico e/o di eccedenze di crediti relative ad anni precedenti, il rimborso potrà essere erogato direttamente dal sostituto d'imposta anche per importi superiori a € 4mila, consentendo loro di ricevere sulla busta paga le somme spettanti entro il termine ordinario.

Paolo Bendia

Tassi di interesse

Dal 1° gennaio gli interessi legali sono stati ridotti dal 2,5% all'1%. Il saggio legale di interesse è stabilito per legge e si applica ai rapporti tra cittadino e Stato soprattutto per le pendenze fiscali ma anche per i contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti. Risultano quindi più leggeri i costi del ravvedimento operoso, che prevede, in caso di omesso, insufficiente

o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell'adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione. Per sanare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, si dovranno perciò applicare due misure: il 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e l'1% dal 1° gennaio 2014. **Giampiero Piccarolo**

Compensazione dei crediti superiori a € 15mila

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 2013, analogamente a quanto previsto ai fini Iva, per l'utilizzo in compensazione di crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive, per importi superiori a € 15mila, è necessario l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali scaturisce il credito. Per le società di capitali sottoposte a con-

trollo contabile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal revisione legale dei conti. Le nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, compensabili nel 2014. A differenza di quanto previsto per le compensazioni Iva, le compensazioni possono essere effettuate a prescindere dalla presentazione della dichiarazione relativa.

Irene Mariotti

Aumenta l'Ivafe

L'imposta dovuta, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero aumenta da quest'anno al 2 per mille.

Locazione fabbricati

Ridotta l'aliquota della cedolare secca

Scende l'imposta della cedolare secca dal 19 al 15 % sui canoni d'affitto a canone concordato.

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni, cioè l'Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti, l'imposta di registro e l'imposta di bollo alla registrazione. Si applica se il contribuente opta per questa forma di imposizione omnicomprensiva. La convenienza della tassazione

con la cedolare secca è accompagnata dalla riduzione forfettaria dal 15% al 5% per i canoni di locazione soggetti ad Irpef. Questo rende l'opzione per l'applicazione della cedolare secca sempre più conveniente per i contribuenti interessati. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locat.

Giampiero Piccarolo

Modello 730

Dichiarazione semplificata anche per i contribuenti senza sostituto di imposta

Da quest'anno anche i disoccupati possono presentare il modello "730 situazioni particolari" anche in caso di conguaglio a debito. La presentazione del modello 730/2014, relativo ai redditi percepiti nel 2013, sarà quindi possibile anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio d'imposta, per tutti quei contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (lavoratori a progetto, colf, badanti, ecc.). Nel caso in cui dal 730 emerge un debito d'imposta, il Caf a cui si è rivolto il contribuente:

- trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- consegna al contribuente la delega di versamento delle imposte debitamente compilata per il pagamento presso qualsiasi istituto bancario, ufficio postale o presso l'agente della riscossione. Se dalla dichiarazione scaturisce un credito, il rimborso viene effettuato dall'Amministrazione finanziaria. In questa ipotesi all'Agenzia delle Entrate devono essere comunicate le coordinate

bancarie (codice IBAN) sul quale verrà poi effettuato il bonifico. Nell'eventualità in cui non vengono forniti gli estremi del conto corrente, l'Amm.ne finanziaria notificherà un mandato di riscossione presso gli uffici postali, se l'importo è inferiore a mille euro, con l'emissione di un vaglia della banca d'Italia se di importo superiore. **Paolo Bendia**

Le detrazioni fiscali restano al 19%

Scampato pericolo per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi. Un recente decreto legge ha abrogato una disposizione contenuta nella Legge di stabilità che prevedeva la razionalizzazione degli oneri detraibili dall'IRPEF. La stessa legge di stabilità aveva previsto che se tale razionalizzazione non avesse avuto buon fine, la percentuale di detrazione di determinati oneri ai fini IRPEF, oggi del 19%, si sarebbe ridotta al 18% per il 2013 e al 17% dal 2014. Gli oneri interessati da questa revisione sono gli interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale, delle spese sanitarie, delle spese funebri, di istruzione, ecc. **Paolo Bendia**



Assegno per il nucleo familiare

Inabilità a proficuo lavoro dei pensionati pubblici ultrasessantacinquenni

Con una recente circolare l'Inps ha fornito chiarimenti in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF) in favore dei pensionati pubblici con più di 65 anni di età, con particolare riferimento al rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità ad un proficuo lavoro. L'istituto ricorda che l'ANF compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, ed al reddito del nucleo stesso, secondo tabelle prestabilite. I livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati nel caso in cui il nucleo familiare comprende soggetti in condizione di assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. L'INPS precisa inol-

tre che ai fini della corresponsione dell'ANF ai pensionati ex Inpdap, sono state sempre attuate le direttive impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato che subordinano il riconoscimento dell'assegno alla presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. Da tale certificato deve risultare che il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Se il richiedente a più di 65 anni, l'erogazione dell'ANF avverrà solo dopo la visita medica che accerti il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, ovvero, dopo valutazione della documentazione sanitaria prodotta da cui si possa giungere alla medesima conclusione.

Lucia Ciccaglione

Iscritte all'Enpam in formazione specialistica

L'indennità di maternità

Il Ministero del lavoro è intervenuto a chiarire un quesito dell'Enpam, in merito alla corretta applicazione delle leggi in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nell'ipotesi di maternità dei medici partecipanti ai corsi di formazione presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. Per il Ministero del Lavoro l'erogazione dell'indennità di maternità risulta ammissibile solo se la lavoratrice non percepisce altre indennità di maternità, ed esclusivamente per il periodo di sospensione della formazione per la maternità, di due mesi antecedenti e tre mesi dopo il parto, eccedenti il limite temporale di un anno. *Lucia Ciccaglione*

Estratto contributivo on line per i dipendenti pubblici

La confluenza della gestione dell'Inpdap nell'Inps, consente a quest'ultimo Istituto la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, che non hanno in corso domande di pensione, o la richiesta di riconoscimento di periodi contributivi mancanti. L'operazione riguarderà più di 3 milioni di dipendenti degli Enti locali e dello Stato, iniziando dai dipendenti degli Enti locali della Regione Marche e delle province di Rieti, Livorno, Trieste e Imperia, nati dal 1954 al 1969. L'obiettivo è quello di costi-

tuire una banca dati aggiornata anche per i dipendenti pubblici, che potranno variare la propria posizione assicurativa, inserendo i periodi riconosciuti dai riscatti, ricongiunzioni, computi e di servizio. L'Inps invierà una comunicazione con l'invito ad effettuare le variazioni del caso obbligatoriamente on line. Per le eventuali sistemazioni dell'estratto contributivo il Patronato INAC offre consulenza ed assistenza gratuita, vantando una professionalità decennale nella previdenza ex Inpdap. *SR*

Gestione ex Enpals

L'Estratto conto è confluito nell'Inps

Anche i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico possono visualizzare la propria posizione assicurativa complessiva, integrata con gli archivi dell'Inps, accedendo al sito Inps on line.

Termina così il processo di unificazione degli archivi che prevedeva la presentazione delle domande di prestazione e di servizio, da inviare obbligatoriamente on line, anche per i lavoratori dello spettacolo. La confluenza della posizione ex Enpals in Inps consente ora le variazioni dell'estratto contributivo. Per la consultazione dell'estratto ed eventuali variazioni il Patronato INAC è in grado di offrire la consulenza e l'assistenza gratuita ai lavoratori interessati. *SR*

Requisiti maturati entro il 2011?

Non si sceglie il regime pensionistico!

Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito l'applicazione del regime pensionistico da adottare nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno maturato il requisito del diritto a pensione prima del 31 dicembre 2011. In particolare, se il dipendente ha perfezionato il requisito pensionistico prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero, lo stesso è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze, con applicazione delle finestre mobili, prevalenti l'introduzione della riforma. La circolare riporta la casistica di una donna

che ha raggiunto i sessantuno anni di età e venti anni di contribuzione per l'accesso alla pensione di vecchiaia prima del 2011, ma che non ha ancora raggiunto l'età massima per la permanenza in servizio (65 anni). L'Amministrazione deve accogliere la richiesta di pensione, anche prima dei 65 anni; se non richiesto, la stessa amministrazione può collocare obbligatoriamente la lavoratrice a riposo al compimento dei 65 anni, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio che può richiedere l'interrata. *SR*

Lavoratori ex Ipost

Contribuzione sindacale aggiuntiva

Con un recente messaggio l'Inps ha fornito indicazioni in merito ai corretti adempimenti da porre in essere per il pagamento della contribuzione sindacale aggiuntiva (D.lgs 564/96) riferita ai lavoratori ex Ipost. L'Istituto ha inoltre definito le modalità di inserimento in estratto conto della suddetta contribuzione, qualora la stessa sia riferita a

periodi anteriori alla soppressione dell'Ipost. L'Inps, distinguendo i periodi fino al 31/12/2010 e dal 01/01/2011, ha specificato che da quest'ultima data la contribuzione deve essere versata secondo le disposizioni già in vigore in Inps per la totalità dei lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dipendenti o ai Fondi speciali. *Lucia Ciccaglione*

Armonizzati i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2014

Armonizzati i requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori non contemplati nella riforma Fornero, che per la loro specificità avevano e mantengono a tutt'oggi, dei regimi agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori. Le disposizioni si applicano ai requisiti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014, mentre rimane la previgente normativa a coloro che li maturano entro il 31/12/2013. Ad entrambi si applica lo slittamento della pensione per l'aspettativa di vita. Si riassumono di seguito le novità introdotte.

ISCRITTI ALL'EX ENPALS

REQUISITI DA 1/1/2014			REQUISITI FINO AL 31/12/2013
GRUPPO ATTORI			
UOMINI	Dal 1° gennaio 2014	64 anni	UOMINI: 63 ANNI
DONNE	Dal 1° gennaio 2014	60 anni	DONNE: 58 ANNI
	Dal 1° gennaio 2016	61 anni	
	Dal 1° gennaio 2018	62 anni	
	Dal 1° gennaio 2020	63 anni	
	Dal 1° gennaio 2022	64 anni	
GRUPPO CANTO (cantanti, professori d'orchestra, coristi, concertisti)			
UOMINI	Dal 1° gennaio 2014	61 anni	UOMINI: 60 ANNI
DONNE	Dal 1° gennaio 2014	57 anni	DONNE: 55 ANNI
	Dal 1° gennaio 2016	58 anni	
	Dal 1° gennaio 2018	59 anni	
	Dal 1° gennaio 2020	60 anni	
	Dal 1° gennaio 2022	61 anni	
GRUPPO BALLO (ballerini, tescorei, coreografi e assistenti coreografi)			
UOMINI	Dal 1° gennaio 2014	46 anni	UOMINI: 45 ANNI
DONNE	Dal 1° gennaio 2014	46 anni	DONNE: 45 ANNI
SPORTIVI PROFESSIONISTI			
UOMINI	Dal 1° gennaio 2014	53 anni	UOMINI: 45 anni
DONNE	Dal 1° gennaio 2014	49 anni	DONNE: 45 ANNI
	Dal 1° gennaio 2016	50 anni	
	Dal 1° gennaio 2018	51 anni	
	Dal 1° gennaio 2020	52 anni	
	Dal 1° gennaio 2022	53 anni	

AUTOEROTRANVIERI

ANNO	AUTOEROTRANVIERI	AGO	PERSONALE VIAGGIANTE
2014	UOMINI	66 ANNI E 3 MESI	61 ANNI E 3 MESI
	DONNE	63 ANNI E 9 MESI	58 ANNI E 9 MESI
2015	UOMINI	66 ANNI E 3 MESI	61 ANNI E 3 MESI
	DONNE	63 ANNI E 9 MESI	58 ANNI E 9 MESI
2016	UOMINI	66 ANNI E 7 MESI	61 ANNI E 7 MESI
	DONNE	65 ANNI E 7 MESI	60 ANNI E 7 MESI
2017	UOMINI	66 ANNI E 7 MESI	61 ANNI E 7 MESI
	DONNE	65 ANNI E 7 MESI	60 ANNI E 7 MESI
2018	UOMINI/DONNE	66 ANNI E 7 MESI	61 ANNI E 7 MESI

Continueranno ad ottenere la pensione a 60 anni coloro che perderanno l'abilitazione alla guida. Nel caso si applicheranno le decorrenze previste dalla legge 247/2007.

FONDO VOLO.

Gli iscritti al Fondo volo possono accedere alla pensione di vecchiaia con un anticipo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico per la generalità dei lavoratori dipendenti. Permane il requisito a 60 anni in caso di piloti che perdono il titolo abilitante.

MARITTIMI.

Gli iscritti alla previdenza marinara possono accedere alla pensione di vecchiaia con un anticipo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico per la generalità dei lavoratori dipendenti. Permane il requisito alla pensione di vecchiaia anticipata per i marittimi con almeno 20 anni di contribuzione di cui 10 al servizio di macchina e con un'età anticipata (nel biennio 2014/2015 è di 56 anni). *SR*

Assegni familiari

Non serve più la domanda per i pagamenti diretti

Il pagamento dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori dipendenti è a carico del datore di lavoro, che è tenuto ad anticipare gli importi per conto dell'Inps. In caso di particolari condizioni familiari, presenza di figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori, figli del coniuge nati da precedente matrimonio, ecc., il pagamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Inps. L'Istituto provvede al pagamento direttamente al lavoratore quando quest'ultimo è addetto ai

servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, iscritto alla gestione separata, oppure ha diritto agli assegni familiari quale beneficiario di indennità a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione Aspi, Mini-Aspi, mobilità, ecc.). Dal 2013 non è più necessario presentare preventivamente all'Inps la domanda di autorizzazione, è sufficiente presentare la domanda di ANF, avendo l'accortezza, però, di allegare i documenti che in precedenza venivano allegati alla domanda di autorizzazione. **Palo Bronico**

Indennità di disoccupazione per i collaboratori

Nuovi requisiti reddituali

E' stato pubblicato il nuovo modello on line per il 2014 inerente la domanda di indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati (cococo) e continuativi a progetto (cocopro). L'Inps ha stabilito la rivalutazione per il 2013 del limite reddituale per il diritto alla prestazione sulla base della variazione del codice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'incremento del suddetto indice è pari al 1,1%. Pertanto il nuovo limite di reddito annuale risulta pari a € 20.220. Per accedere alla prestazione è necessario che il lavoratore risponda ai seguenti requisiti:

- essere disoccupato per almeno 2 mesi;
- abbia accreditato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di indennità, almeno 4 mensilità presso la Gestione separata;
- nell'anno di presentazione della domanda di indennità, l'accredito di almeno una mensilità;
- nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di indennità, sia stato conseguito un reddito lordo imponibile non superiore a € 20.220;
- un solo committente nell'anno precedente (regime di monocommitenza)

Palo Bronico

Venditori Porta a porta

Se hanno la partita Iva non possono essere cococo

Nel tentativo di arginare il diffuso fenomeno del ricorso ai contratti parasubordinati "camuffati", il legislatore ha previsto la cosiddetta "presunzione di parasubordinazione". Tale presunzione si configura, nel caso di lavoratore titolare di partita iva, se si verificano due dei tre presupposti di seguito riportati:

- 1) il rapporto con lo stesso committente dura più di otto mesi;
- 2) quanto percepito supera l'80% dei compensi annui ricevuti in due anni solari consecutivi;
- 3) il lavoratore ha una postazione fissa presso la sede del committente.

I venditori porta a porta possono esercitare il lavoro facendo ricorso a tre tipologie di rapporto:

- a) rapporto di lavoro dipendente e quindi con vincolo di subordinazione;
- b) contratto di agenzia;
- c) rapporto di lavoro autonomo quindi con partita IVA.

In riferimento all'ipotesi di cui al punto c), il Ministero del lavoro, in risposta ad un interpello dell'Ordinamento dei Consulenti del lavoro, ha stabilito che per i soggetti in possesso di partita Iva, l'attività di vendita diretta a domicilio non è interessata dalla presunzione di parasubordinazione. **Palo Bronico**

ne dei consulenti del lavoro, ha stabilito che per i soggetti in possesso di partita Iva, l'attività di vendita diretta a domicilio non è interessata dalla presunzione di parasubordinazione. **Palo Bronico**

Cessazione dell'attività commerciale

Proroga al 2016 dell'indennizzo

La legge di stabilità ha confermato fino al 31/12/2016 l'indennizzo pari al minimo di pensione Inps, ai titolari e collaboratori di piccole imprese di vendita al dettaglio, bar e ristoranti nonché di attività commerciali su aree pubbliche che chiudono l'attività. Il finanziamento di questo provvedimento avverrà con l'aumento dello 0,09 % del contributo aggiuntivo a carico dei commercianti che è stato prorogato fino a tutto il 2018. I requisiti per ottenere l'indennizzo sono i seguenti:

Età: il richiedente deve avere più di 62 anni, se uomo, 57 anni se

donna;

Contributi: almeno 5 anni di iscrizione come titolare o coadiuvante; Cessazione dell'attività: la riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale; la cancellazione dalla Camera di Commercio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'indennità spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.

Il periodo durante il quale viene erogata l'indennità, è utile ai fini

del conseguimento del diritto alla pensione, ma non ha conseguenze sull'importo. L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, pertanto l'erogazione della stessa indennità cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contribuente riprende l'attività lavorativa. Le domande possono essere presentate all'Inps entro il 31/01/2017. L'indennità viene erogata secondo l'ordine di presentazione delle domande e nei limiti della disponibilità delle risorse. **Palo Bronico**

ASpi e mini ASpi

Novità sulla dichiarazione di disponibilità

Importante novità per il lavoratore licenziato: non deve più recarsi al Centro per l'impiego per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, atto necessario per ottenere l'Aspi o la mini Aspi. La suddetta dichiarazione da oggi può essere effettuata contestualmente alla richiesta delle prestazioni. L'Inps ha previsto un modulo all'interno della richiesta di Aspi e mini Aspi che comunica in tempo reale al Centro per l'impiego di competenza del lavoratore, l'immediata disponibilità. **GC**

Liquidazione in unica soluzione dell'ASpi

Se il lavoratore che percepisce l'indennità di disoccupazione vuol intraprendere un lavoro autonomo o di impresa, anche in forma di cooperativa, o di collaborazione a progetto con un committente diverso dall'ex datore di lavoro, può ottenere la liquidazione dell'ASpi o della mini ASpi in unica soluzione. La liquidazione deve essere richiesta all'Inps entro i termini di beneficio della prestazione e comunque entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo. **GC**

Prestazioni Inail

L'aumento previsto dalla Legge di Stabilità

Con una recente circolare l'Inail ha fornito le prime indicazioni sull'aumento delle prestazioni erogate dall'Istituto. L'aumento delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico è per il momento sospeso in attesa di un decreto attuativo. L'adeguamento al massimale previsto per legge,



della retribuzione presa a base di calcolo delle rendite ai superstiti di lavoratori deceduti dal 1° gennaio 2014, sarà erogata con la prima rata utile. Sospesi anche gli aumenti delle rendite ai superstiti di vittime per gravi infortuni sul lavoro, che verranno determinati con un apposito decreto. **GC**

Buoni lavoro

Compatibili con ASpi mini ASpi

Anche per quest'anno si potranno cumulare le prestazioni di sostegno al reddito con le risorse derivanti da lavoro accessorio nel limite di € 3.000. L'incompatibilità annunciata fine anno è stata revocata. **GC**

Malattia professionale

Aggravamento in costanza di rapporto morbigeno

L'Inail fa propri i principi enunciati dalla Corte costituzionale, chiarendo che la denuncia di aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio, deve essere considerata come nuova malattia, sempre che ricorra anche la continuazione, oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, dell'esposizione all'agente patogeno che ha causato l'originaria patologia professionale. In base al principio di consolidamento dei postumi, alla scadenza dei termini revisionali l'aggravamento non può essere preso in considerazione. **GC**



Golf e badanti

I contributi dovuti per il 2014

L'Inps ha rideterminato le fasce di retribuzione su cui vengono calcolati i contributi dovuti per i lavoratori domestici. Nella tabella sotto riportata, nella colonna "Importo contributo orario" sono indicati i contributi comprensivi della quota per gli assegni familiari. Se il soggetto è escluso da tale quota (rapporto di lavoro fra coniugi se il datore di lavoro è titolare di indennità di accompagnamento e in alcuni casi tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi) agli importi dovrà essere detratto un centesimo di euro. La cifra fra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI		
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF
fino a € 7,86	€ 6,96	€ 1,40 (0,35)
oltre € 7,86 e fino a € 9,57	€ 7,86	€ 1,58 (0,39)
oltre € 9,57	€ 9,57	€ 1,92 (0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,06	€ 1,02 (0,25)

I contributi devono essere versati all'Inps nei dieci giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento:

- 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo) dal 1° al 10 aprile;
- 2° trimestre (aprile, maggio, giugno) dal 1° al 10 luglio;
- 3° trimestre (luglio, agosto, settembre) dal 1° al 10 ottobre;
- 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre) dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro i contributi devono essere versati entro dieci giorni successivi alla cessazione. **GC**



E' tempo di dichiarazioni dei redditi!!!

Ripassiamo le agevolazioni fiscali per i disabili

Le persone con disabilità ed i loro familiari possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali sia in fase di dichiarazione dei redditi che in momenti precedenti.

Acquisto di veicoli. I non vedenti, i sordomuti, i disabili con indennità di accompagnamento, i soggetti con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o con ridotte capacità motorie, possono portare in detrazione dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di un veicolo, ad esclusione delle minicar, a condizione che lo stesso venga utilizzato a vantaggio del disabile. La spesa massima ammissibile è di € 18.075,99. La detrazione interessa anche i costi per le riparazioni non ordinarie nei primi 4 anni. Su tali acquisti si applica l'Iva al 4%, l'esenzione dal bollo auto e dall'Imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Addetti all'assistenza. Il soggetto non autosufficiente nel compimento degli atti di vita quotidiana, può detrarre le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nella misura del 19%. Il limite di spesa ammissibile è € 2.100 a condizione che il reddito complessivo del contribuente non superi € 40mila.

Aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici. L'acquisto dei mezzi sottolencati è soggetto all'Iva del 4%. Preventivamente all'acquisto al venditore deve essere consegnata la documentazione giustificativa:

- servoscala o altri mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;
- telefoni a viva voce, touch-screen, computer o tastiere espanse, ecc. rivolte a facilitare l'autosufficienza, l'integrazione, la comunicazione interpersonale, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura, all'assistenza per la riabilitazione;
- eliminazione delle barriere architettoniche. Sono detraibili al pari degli interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 36%. In alcuni casi è possibile usufruire per la parte eccedente il massimale di spesa, della detrazione del 19% quali spese sanitarie per i mezzi necessari al sollevamento del disabile. E' applicabile l'Iva al 4%.

Agevolazioni per i non vedenti. I non vedenti, o i loro familiari che li hanno a carico fiscalmente, possono detrarre il 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida, oltre alla detrazione forfetaria di € 516,46 per spese di mantenimento. Possono anche beneficiare dell'aliquota IVA 4% nell'acquisto degli speciali prodotti editoriali per non vedenti o ipovedenti.

Agevolazioni per i sordi. Possono detrarre il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato. **MB**

Sentenza della Cassazione

Il disabile non può parcheggiare fuori dagli spazi riservati

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile con una recente ordinanza. Il caso in questione riguarda un disabile titolare di un tesserino di invalido civile al 100%, che per aver posteggiato la propria auto in prossimità alla propria abitazione, in spazi non riservati agli invalidi, aveva più volte ricevuto delle multe dalla Polizia Municipale. L'invalido ha sostenuto che lo spazio riservato ai disabili si trova lontano dalla propria abitazione e per di più dopo una strada in ripida salita, condizioni non confacenti allo stato di salute ed alla malattia che ha causato la disabilità. La Corte di Cassazione si esprime negativamente sulle motivazioni del disabile, osservando che non si può parcheggiare la propria auto ove ritenuto più confacente alla propria disabilità.

Claudio Superchi

Permessi della legge 104/92

Si agli incentivi anche se maturati durante la fruizione degli stessi

Nella sentenza n. 688/2014 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ha stabilito che anche ai dipendenti che fruiscono dei permessi di cui alla legge 104/92 per l'assistenza ai familiari con handicap, devono essere riconosciuti i compensi incentivanti, previsti dalla legge 88/89. La Cassazione ha chiarito che tali compensi sono legati al giudizio dei risultati raggiunti e al numero di ore o giorni lavorati.

Claudio Superchi

Pensioni di invalidità civile e redditi

Il reddito della casa di abitazione è rilevante

Per le pensioni di invalidità civile, il reddito della casa di abitazione rileva per il diritto alle indennità economiche e non economiche conseguenti. Il caso specifico interessa gli invalidi civili (cittadini affetti da minorazioni con una riduzione permanente della capacità di lavoro, a eccezione di invalidi di guerra, invalidi del lavoro e per servizio, ciechi e sordomuti) ed in particolare, la pensione d'invalidità cui hanno diritto i soggetti con invalidità totale al 100% e di un reddito non superiore a € 16.449,85 nel 2014.

Claudio Superchi

GLI UFFICI INAC - CAF Cìà srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	viale Della Vittoria, 177 - tel 0922 22970 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	corso Stamina 29 - tel. 071 200437 fax 071 54484	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5539306 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via M. Angeloni, 1 - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel 0824 481611- fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via di Mezzo 190 - tel 0746 257078
COMO	via Teresa Ciceri, 12 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	via Riccione, 4 - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901- fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via Fratelli Bandiera, 16 - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	via San Nazaro, 25 - tel. 045/597939
LODI	via Callisto piazza, 13 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via S. Giorgio 50, Lucca		
E LUCCA	tel 0583 5895212		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini



Pensione • Assegni familiari • Disoccupazione • Maternità
• Invalidità civile • Esenzione ticket • Tutela infortunistica •
Prestazioni previdenziali e contributive in genere • Legalmente
riconosciuto per la tutela e l'assistenza gratuita a tutti i cittadini

Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma